



REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.I. 129/2018
Aggiornato secondo D.lgs 36/2023
Delibera n. 8 del 15/02/2024 – verbale 6

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Sblocca Cantieri;
- VISTA** la Legge 14 giugno 2019, n. 55, legge di conversione del D. Lgs n. 32/2019;
- VISTE** le Linee Guida ANAC vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA** la Nota MIUR Prot. n. 74 del 05/01/2019, recante gli Orientamenti Interpretativi del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";
- VISTO** il Decreto 181 del 30 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 26, cosiddetto Decreto "Semplificazione Bis" che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000,00 euro e per i lavori sino a 150.000,00 euro fino al 30 giugno 2023

VISTO il D. Lgs 36/2023 – Nuovo codice degli appalti;

VISTO l'art. 37 c. 2, c 3 e succ.- ispirato ad una finalità di semplificazione che prevede l'obbligo di inserimento nel programma triennale per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro e come soglia minima 140.000 euro;

VISTO l'art. 226, c. 1 che stabilisce che il vigente D. Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai “procedimenti in corso”. In particolare:

- dal 1 aprile al 30 giugno 2023 (applicazione transitoria del vecchio Codice);
- dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (applicazione di buona parte del nuovo Codice, salve le norme di digitalizzazione/trasparenza/accesso, ecc. e applicazione in via ancora transitoria di alcune norme del Dlgs.50/2016);
- dal 1 gennaio 2024 (applicazione integrale del nuovo Codice);

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- **Fino al 31 dicembre 2023**, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- Articolo 70 - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale – Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b. trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a)
 - c. accesso alla documentazione di gara;
 - d. presentazione del documento di gara unico europeo
 - e. presentazione delle offerte;
 - f. apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
 - g. controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

- **Dal 1° gennaio 2024**, anche per le succitate attività, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti:

- Articolo 19 Principi e diritti digitali
- Articolo 20 Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22 Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- Articolo 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26 - Regole tecniche
- Articolo 27-Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28 Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30 -Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 32 - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 33 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso
- Articolo 34, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
- Articolo 81 - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale

- Articolo - 99 - Verifica del possesso deirequisiti
- Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, - Garanzie per la partecipazione alla procedura

- Articolo 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”
- Articolo 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori

VISTA la Delibera ANAC nr.582 del 13.12.2023 – Adozione del comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione delle procedure di acquisto;

VISTO il Comunicato del 10.01.2024 del Presidente dell’ANAC relativo alle “Indicazioni di carattere transitorio (fino al 30.09.2024) sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”;

DELIBERA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - L’acquisizione, da parte dell’Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di Rosolini (SR), di seguito chiamato Istituto, di lavori, servizi e forniture;
 - La gestione del fondo economale (minute spese) di cui all’Articolo 21 del D.I. n.129/2018.
 - I Contratti di sponsorizzazione
 - I Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
2. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito anche solo Codice, nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate dall’ ANAC, con i successivi aggiornamenti e disposizioni previsti dal Dlgs 36/2023;
3. Il presente Regolamento recepisce, integra e dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.I. 129/2018.

Articolo 2 – Principi

1. La gestione amministrativo-contabile dell’Istituto è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza ed integrità (Articolo 2 Comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi di tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità e rotazione (Articolo 30 Comma 1 del D. Lgs 50/2016 e integrazione D. Lgs 36/2023). Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto di tali principi declinati dalle Linee Guida dell’ANAC.

In particolare assicura aderenza:

- al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro imprese;
- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

- il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto.

Articolo 3 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale (Articolo 44 D.I. 129/2018)

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 e del presente Regolamento.
2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a norma dell'Art. 31 del D. Lgs 50/2016 con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedura di acquisto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente Regolamento.
3. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
4. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.
5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, Comma 2, Lettera h del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Articolo 4 - Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale (Articolo 45 D.I. 129/2018)

1. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
2. Affidamenti di servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 per quanto di competenza;
3. Contratti di sponsorizzazione,
4. Contratti di locazione di immobili;
5. Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
6. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione (Articolo 46 D.I. 129/2018)

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. Le istituzioni scolastiche possono espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma.

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (Art. 47 Decreto Interministeriale 129/2018)

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica

amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (Art. 48 Decreto Interministeriale 129/2018)

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018.
5. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 20 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 8 - Requisiti e selezione dei fornitori

1. Il fornitore selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del nuovo codice dei contratti. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'Istituto può indicare, quale criterio preferenziale di selezione, indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici;

Articolo 9 – Individuazione degli operatori economici

Gli operatori economici per l'attivazione delle procedure d'acquisto, verranno individuati secondo l'ordine sotto riportato:

1. Verifica convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente Scolastico ha determinato di acquisire/affidare;
2. Indagini nel mercato elettronico della PA: per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le richieste di preventivo/lettere di invito, attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico, o altra forma di indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziata secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, per raccogliere le manifestazioni di interesse inviate dagli operatori economici che si dichiarino disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. In questo secondo caso è possibile limitare il numero di operatori da invitare valutandone i titoli tecnico professionali ed economico finanziari, ovvero, ove questo fosse di difficile attuazione, mediante sorteggio pubblico, comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Gli avvisi di manifestazione di interesse sono pubblicati sul Profilo del Committente per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque;
3. Indagini di mercato fuori mercato elettronico della PA (ove consentito): per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le richieste di preventivo/lettere di invito, attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico, o altra forma di indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, per raccogliere le manifestazioni di interesse proposte dagli operatori economici che si dichiarino disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. In questo secondo caso è possibile limitare il numero di operatori da invitare valutandone i titoli tecnico

professionali ed economico finanziari, oppure mediante sorteggio pubblico, comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli avvisi di manifestazione di interesse sono pubblicati sul Profilo del Committente per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque.

Articolo 10 – Affidamenti degli acquisti per importi inferiori a Euro 40.000

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede che per l'affidamento di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro, il dirigente può procedere con affidamento diretto. È consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico soggetto.

In particolare, alla luce del nuovo codice degli appalti (Dlgs 36/2023 art. 17 c.2) stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni della scelta di quest'ultimo, l'oggetto dell'affidamento e l'importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolge nel rispetto:

- dei principi generali (di cui al Libro I, Parti I);
 - del principio di rotazione degli affidamenti (non più degli inviti come nel d.lgs. 50/2016), motivo per cui: è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- L'affidamento diretto potrà riguardare:
- partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della scuola;
 - acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione
 - acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanze nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
 - lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
 - spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
 - reti di trasmissione, domini di posta elettronica, domini siti web, servizi informatici di certificazione (firma digitale e certificati SSL) servizi per l'archiviazione e la conservazione sostitutiva degli atti;
 - materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d'ufficio;
 - materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell'infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità, laboratori;
 - riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio e didattiche;
 - acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
 - fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e fotoincisori;
 - polizze di assicurazione;
 - materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
 - viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...);
 - prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
 - beni e servizi nel caso di eventi urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo nonché danno all'igiene e alla salute pubblica;
 - servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Articolo 11 – Affidamenti degli acquisti per importi superiori a Euro 40.001 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000.

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture potrà essere effettuata nei seguenti modi:

- **Affidamento diretto:** Ai sensi dell'art. 50 D. Lgs.31.03.2023 nr.36, è consentito l'affidamento diretto per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Dirigente Scolastico, tuttavia, si riserva di procedere con l'affidamento diretto "previa valutazione di almeno tre operatori economici", qualora lo ritenga di volta in volta necessario.
- **Offerta economicamente più vantaggiosa** che tenga conto, oltre al prezzo, di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la funzionalità e l'affidabilità. Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti di partecipazione e di selezione degli aggiudicatari l'Istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione giudicatrice composta da tre membri nominati preferibilmente tra il personale interno alla Scuola.
- **Minor prezzo** di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora con sia indicato nella richiesta dell'Istituto.

Articolo 12 – Deroga ricorso Consip

È ammessa la deroga al ricorso di convenzioni Consip nei seguenti casi:

- qualora i prezzi ivi applicati siano superiori a quelli presenti sul libero mercato;
- per motivi di urgenza;
- in considerazione delle peculiarità del progetto sia necessario acquisire un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili;
- maggiore convenienza della gara autonoma;
- l'oggetto della convenzione non coincide con il fabbisogno dell'istituzione scolastica (quantitativi da acquistare inferiori a quelli minimi previsti da Consip, prodotti che non presentano le caratteristiche necessarie,).

La deroga ai predetti casi dovrà essere adeguatamente motivata nella decisione a contrarre.

Articolo 13 – Principio di rotazione

Il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, è vietato procedere in mododiretto all'assegnazione di un appalto verso il contraente uscente.

Eccezione al principio della rotazione:

- ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico, onde limitare il divieto di affidamento/aggiudicazione con riferimento a ciascuna fascia
- motivazione, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
- quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (6 comma art.49 nuovo codice degli appalti).

Articolo 14 - Acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.
2. La delibera del Consiglio di Istituto deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Articolo 15 – Procedimento contrattuale

All'attività negoziale, di cui al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.

1. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta. L'offerta della controparte è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione nella documentazione di gara. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di una apposita Commissione con funzioni consultive di esperti esterni.
2. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico in ambito territoriale.
3. Il Dirigente Scolastico procede all'invio di lettera di invito/ordine di acquisto anche in caso di unica manifestazione di interesse/preventivo presentato a fronte della richiesta di tre preventivi nei casi consentiti;
4. Per la stipula del contratto la Stazione Appaltante segue le disposizioni di cui
5. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni. Ciascun bene o
6. prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente.
7. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa
8. contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo alle stesse condizioni.
9. Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del V d'obbligo, ovvero, ove questo sia stato espressamente citato nei documenti di gara, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

Articolo 16 – Subappalto

Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'Istituto che ne dispone discrezionalmente.

Articolo 17 – Collaudo

1. Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:
 - La realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell'Istituto;
 - L'approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori, magazzini, aule didattiche etc.);
 - In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative nazionali ed europee.
2. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente Scolastico, del collaudatore individuato dal Dirigente Scolastico e del responsabile dell'azienda fornitrice del bene/servizio.
3. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.
4. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo.

Articolo 18 – Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione, della regolare esecuzione della prestazione e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE/FESR/PNRR), regionali (POR) o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti.

Art. 19 - Fondo economale

Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio d'istituto delibera, per l'A.S. di riferimento, l'ammontare del fondo che deve essere assegnato al Direttore S.G.A. per le minute spese e l'ammontare massimo per ogni singola spesa.

L'attività negoziale inerente la gestione del fondo per le minute spese è di competenza del DSGA. Il fondo economale può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spese:

- postali e telegrafiche;
- acquisto carte, schede, valori bollati, biglietti di viaggio;
- quotidiani, riviste, periodici;
- materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- materiale d'ufficio e di cancelleria; stampe e rilegature
- materiale igienico e di pulizia;
- duplicazione chiavi armadi o locali scolastici;
- piccole spese di rappresentanza cerimoniale (mazzo di fiori, piccolo rinfresco, ecc);
- altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

Le spese corredate dal buono di pagamento firmato dal DSGA sono documentate con scontrinofiscale o ricevuta di pagamento. Il DSGA provvede alla tenuta del registro delle minute spese.

Articolo 20 Contratti di sponsorizzazione

È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Premesso che il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell'Istituzione, gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati, si stabilisce quanto segue:

- progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione;
- il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri funzionali all'acquisto di beni e/o servizi da parte di alunni e/o della scuola;
- il contratto di sponsorizzazione ha durata massima di un anno.

Art. 21 - Contratto di utilizzazione dei beni appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi

L'utilizzazione temporanea dei sussidi e delle attrezzature appartenenti all'Istituzione scolastica può essere concessa, per fini istituzionali, in uso gratuito, al personale in servizio - previa richiesta al Dirigente Scolastico - con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempreché non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

Per particolari motivazioni (D.D.I., attività di sostegno, altre attività didattiche specifiche etc.), si richiama del docente, è possibile concedere temporaneamente in comodato d'uso gratuito ad alunni, rappresentati dal genitore/tutore, alcune tipologie di attrezzature di proprietà della scuola (attrezzature informatiche, strumenti musicali, supporti didattici, ecc...) per lo svolgimento di attività didattiche, di studio e di ricerca, previa sottoscrizione di un contratto che impegni il comodatario alla restituzione integra di quanto concesso nei tempi stabiliti.

Il Dirigente Scolastico può, su formale richiesta, autorizzare soggetti esterni a utilizzare temporaneamente i beni e le attrezzature appartenenti all'Istituzione, solo in casi di comprovata affidabilità del richiedente (quale, ad es., l'ente locale, altre istituzioni scolastiche, associazioni del territorio), a condizione che non rechi intralcio al regolare svolgimento delle attività didattiche e non comporti aggravio di spesa per l'amministrazione. Le istanze di utilizzo devono specificare: nominativo del responsabile; durata complessiva dell'utilizzo; il programma e gli obiettivi che il richiedente persegue; l'assunzione di ogni responsabilità patrimoniale per eventuali danni apportati al bene e/o all'attrezzatura concessa in uso.

La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati se non con accordo tra le parti.

Art. 22 - Contratti di utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1. Il Consiglio d'Istituto può autorizzare Enti, Associazioni, privati, ad utilizzare temporaneamente locali scolastici per lo svolgimento di attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. I destinatari delle attività devono essere ricadenti prioritariamente nel bacino di utenza dell'Istituzione. La concessione può riguardare anche l'utilizzo dei locali degli edifici scolastici fuori dall'orario scolastico per attività rientranti in ambiti di interesse pubblico sulla base di richiesta dell'ente locale proprietario degli edifici, che sarà valutata caso per caso.
2. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
 - la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
 - il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità di utilizzo dei locali da parte del concessionario devono essere dettagliatamente precisate;
 - il concessionario deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
 - il concessionario deve assumere l'obbligo della custodia dell'edificio;
 - il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
 - l'Istituto e l'ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali.
3. L'utilizzo dei locali viene negato a enti e privati che:
 - in precedenza abbiano creato disagi all'Istituto e/o danni alle strutture in uso;
 - perseguano scopi di lucro c) intendano svolgere attività di propaganda commerciale;
 - facciano un uso improprio degli stessi
4. Nei casi in cui le richieste superino le possibilità di accoglimento, la concessione dell'autorizzazione viene data, in ordine di priorità ad:
 - associazioni ed enti che perseguano fini istituzionali di promozione sociale e culturale del contesto territoriale;
 - associazioni ed enti già beneficiari, negli anni precedenti dell'autorizzazione all'uso.

Articolo 23. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, al fine di garantire l'arricchimento formativo e la realizzazione d'attività e/o di specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l'Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento delle citate attività, per le quali non ci sia personale interno provvisto di adeguate competenze. Sono ammessi anche contratti di collaborazione a costo zero, per attività volontariamente proposte con esperti, a condizione che siano utili e congrue con le finalità della Scuola.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione dei curriculum, o idoneità accertata con precedenti esperienze. I soggetti esterni devono possedere e documentare il possesso dei requisiti di specializzazione e/o esperienze, o produrre preferenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.

Per la valutazione comparativa di più candidati, si farà riferimento ai seguenti criteri:

- qualità e pertinenza del curriculum professionale dei candidati rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa di riferimento;
- eventuali precedenti esperienze didattiche pertinenti a quelle espletate nell'ambito dell'Istituto e nel merito della prestazione professionale richiesta e/o del progetto attivato.

Art. 24 - Fissazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze

- professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore; parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
 3. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi erogatori.
 4. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l'Amministrazione.
 5. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
 - **Personale interno:** (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche in applicazione del CCNL in vigore, salvo casi particolari in cui il compenso sia determinato dalla partecipazione a bandi esterni (es. fondi PON/PNRR o altri fondi regionali, nazionali o comunitari).
 - **Personale esterno, impegnato in attività con gli allievi:** i medesimi compensi previsti per il personale interno.
 - **Personale esterno, impegnato in altre tipologie di attività:** è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL Comparto Scuola. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento del tetto massimo sopra stabilito si può fare riferimento ai compensi fissati dal **D.I. 326 del 12/10/1995**;

Tipologia	Importo (lordo dipendente)
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di Lavoro	fino ad un massimo di € 25,82 orari

6. Nell'ambito di detti massimali, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, tenuto conto della disponibilità finanziaria e dell'adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.
7. In casi particolari, per motivata necessità, in relazione al livello di specializzazione dell'esperto, alla qualità della prestazione richiesta, all'impegno professionale, alla provenienza e alle spese di viaggio che l'esperto dovrà sostenere, il Dirigente Scolastico ha facoltà di aumentare il compenso orario sopra tabellato.
8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato
9. La liquidazione del compenso avverrà dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.
10. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime verranno assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
11. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Articolo 25 - Partecipazione a progetti internazionali

Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti, sottoscrive l'accordo di collaborazione e di partecipazione, dandone informazione al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile, qualora il Progetto comporti oneri di spesa solo relativi al personale o per l'acquisto di beni o attrezzature che diventano di proprietà della Scuola. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa relative alla partecipazione degli studenti all'accoglienza di terzi, l'adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.

Articolo 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Articolo 27 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti si intendono, nel presente Regolamento, automaticamente aggiornate in conformità con i provvedimenti della Commissione europea.

Articolo 28 – Pubblicità

Il presente Regolamento una volta approvato dal Consiglio d'Istituto, verrà pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Rosolini 21/02/2024

Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.to ins. Rosanna Vindigni

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Arch. Vincenzo Pitino



Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Lupo

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Lupo